



Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarti sulle nuove scadenze di Revisione alla luce delle Nuove Proroghe disposte dal **Regolamento UE 2020/698**

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
2020/698 del 25 maggio 2020

(G.U.U.E. n. L 165 del 27.5.2020)

recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

omissis

Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

omissis

in vigore dal 4 giugno 2020, ha disposto una proroga dei termini di scadenza delle **REVISIONI** relativamente agli autoveicoli (**autovetture, autocarri, autocaravan**) e **dei rimorchi (con massa complessiva superiore a 35 q.li)**, mentre **NON** riguarda motoveicoli e ciclomotori (per i quali rimangono valide le scadenze ordinarie).

Per i veicoli immatricolati in Italia, il Regolamento UE deve essere coordinato con la norma di cui all'**art.92, comma 4, della Legge 27 del 24 aprile 2020**

DECRETO-LEGGE

17 marzo 2020, n. 18 (1)

(G.U. n. 70 del 17.3.2020)

convertito, con modificazioni nella

LEGGE

24 aprile 2020, n. 27

(S.O.G.U.. n. 110 del 29.4.2020)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

omissis

Art. 92

Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

omissis

che ha convertito in legge il D.L. n.18 "Cura Italia".

La circolare del Ministero dell'Interno prot.n.300/A3977/20/115/28 del 05/06/2020



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3977/20/115/28

Roma, 5 giugno 2020

omissis

5. Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore

L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza.

Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie sopraindicate, immatricolati in un Paese dell'Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell'Unione europea per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina descritta deve essere coordinata con la norma di cui all'art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale i veicoli i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto un dies a quo per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione, e, quindi, produce i propri effetti soltanto per la circolazione sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricolati in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020) non erano stati sottoposti a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, la norma europea non può determinare un diverso trattamento.

Sempre con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia, ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che sul documento di circolazione potrebbe non essere riportata la data di scadenza entro la quale deve essere eseguita la revisione successiva che, come noto, deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).

Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia, per effetto del coordinamento della norma italiana con quella europea si potranno avere le seguenti situazioni:

- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
- i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate).

Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

omissis

invita le Prefetture e gli Uffici Territoriali del Governo ad estenderne il contenuto ai Corpi o servizi di Polizia Municipale.



Suggeriamo a coloro che intendono utilizzare il proprio veicolo per recarsi all'estero di consultare la **circolare del Ministero dell'Interno prot.n.300/A4420/20/115/28 del 22 giugno 2020** per conoscere gli Stati che NON applicano il Regolamento UE 2020/698.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4420/20/115/28

Roma, 22 giugno 2020

omissis

Facendo seguito alla circolare n. 300/A/4100/20/115/28 del 10 giugno 2020, si segnala che sulle Gazzette ufficiali dell'Unione europea C 190 I del 8 giugno, C 193 I del 9 giugno e C 200 I del 15 giugno 2020, sono state pubblicate ulteriori comunicazioni da parte della Polonia, Danimarca, Germania, Slovenia e Belgio per informare la Commissione europea di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come previsto dalle norme dello stesso Regolamento.

Pertanto, è stato aggiornato lo schema inviato con la circolare indicata in premessa, che si allega nella nuova versione alla presente.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale.

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE									
STATO MEMBRO UE	Art. 3 paragr. 1 (Validità patente di guida)	Art. 4 paragr. 1 (Ispezione periodica del tachigrafo)	Art. 4 paragr. 2 (Rinnovo carta del conducente)	Art. 4 paragr. 3 (Sostituzione carta del conducente)	Art. 5 paragr. 1 (Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	Art. 5 paragr. 2 (Validità certificato di revisione)	Art. 7 paragr. 1 (Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)	Art. 7 paragr. 2 (Validità attestato del conducente)	Art. 8 paragr. 1 (Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)
Austria		X	X	X					
Belgio					X	X			
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X
Cipro		X	X	X			X	X	X
Croazia	X				X	X			
Danimarca		X			X	X			
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia		X			X	X			
Francia					X	X			
Germania					X	X			
Grecia					X	X			
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia									
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta					X	X	X	X	X
Paesi Bassi					X	X			
Polonia		X			X	X			
Portogallo									
Regno Unito					X	X	X		X
Repubblica Ceca									
Romania		X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia					X	X			
Slovenia	X	X			X	X			
Spagna	X	X			X	X	X	X	X
Svezia		X	X	X					
Ungheria					X	X			

Sede legale e operativa: via Malpighi, 142 - 48018 Faenza (Ra) tel. 0546 623099

mail: faenzaservice@revisionionline.com - Sito Internet e Prenotazioni OnLine: www.revisionionline.com/faenzaservice

Partita IVA e Cod. Fisc.: 01252580392 - Codice impresa: RA/AB2 - Conc.n.002/1997 del 28/04/1997

Registro Imprese: 01252580392 - R.E.A. RA n.131197 - Cap.Soc.: € 102960 interamente versato



Si allega infine uno schema esemplificativo delle proroghe disposte dal Regolamento Europeo 2020/698 coordinato con il Decreto "Cura Italia" convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020

Revisione scaduta? Ecco le proroghe

VEICOLI	VECCHIA SCADENZA	NUOVA SCADENZA
Categoria M - trasporto persone, almeno 4 ruote (es.: autovetture, autocaravan, autobus)	Prima di febbraio 2020	ottobre 2020 (solo in Italia)
Categoria N - trasporto merci, almeno 4 ruote (es.: autocarri, autoarticolati, autosnodati)	febbraio 2020	ottobre 2020 (in Italia) settembre 2020 (nei paesi UE che applicano il Regolamento 2020/698*)
Categoria M - trasporto persone, almeno 4 ruote Categoria N - trasporto merci Categoria O3 e O4 - rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t	marzo 2020 aprile 2020 maggio 2020 giugno 2020 luglio 2020 agosto 2020	ottobre 2020 novembre 2020 dicembre 2020 gennaio 2021 febbraio 2021 marzo 2021
Categoria L - motoveicoli e ciclomotori (es.: moto, ciclomotori, minicar) Categoria O1 e O2 - rimorchi con massa massima fino a 3,5 t	Entro luglio 2020	ottobre 2020 (solo in Italia)

* Per conoscere i paesi UE che NON applicano le nuove scadenze sul proprio territorio è possibile consultare la circolare del Ministero dell'Interno prot.n.300/A4420/20/115/28 del 22 giugno 2020.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Juri Cavina

ALLEGATI:

1. Allegato 1 - Reg_Europ_2020_698
2. Allegato 2 - Schema Proroghe e Legge 27 del 24 04 2020
3. Allegato 3 - 300_A_3977_20_115_28 del 05 06 2020
4. Allegato 4 - 300_A_4420_20_115_28 del 22 06 2020
5. Allegato 5 - Schema Proroghe Legge 27 del 24 04 2020